



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 111 del 24/02/2022

Oggetto:

**CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE A
N. 2 PSICOLOGI DA ASSEGNARE ALLA SOS PSICOLOGIA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEL SUPPORTO PSICOLOGICO A
FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA
COVID-19**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il Dirigente: Sala Claudia

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con deliberazione n. 290 del 12/05/2017 e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale 998/A1413C/2021 avente per oggetto "*D.G.R. n. 9-3124 del 23/04/2021 di approvazione schema protocollo d'Intesa tra Regione, Ufficio Scolastico per il Piemonte e Ordine degli Psicologi del Piemonte per il Potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche in relazione alla emergenza COVID-19 – Approvazione del progetto sintetico e del riparto dei fondi assegnati*" la Regione Piemonte ha approvato l'insieme degli interventi finalizzati a mettere in rete gli sportelli d'ascolto già presenti presso gli istituti scolastici del Piemonte, a coordinare gli stessi per meglio articolare gli interventi con gli studenti e il personale scolastico, a formare il personale scolastico e gli insegnanti sulle dinamiche relazionali e la gestione della classe in integrazione con gli sportelli d'ascolto, nonché a supportare il personale scolastico sui problemi attinenti la straordinarietà della situazione;
- nella succitata D.D. la Regione Piemonte ha assegnato all'A.S.L. VCO i fondi necessari per l'avvio dell'attività di potenziamento del supporto psicologico a favore delle istituzioni scolastiche;
- il reperimento di Psicologi specialisti in Psicoterapia cui affidare l'espletamento delle suddette attività è avvenuto mediante emissione da parte dell'A.S.L. Città di Torino - Azienda Capofila - di apposita procedura speciale di acquisizione di manifestazione di interesse;
- con deliberazione n. 782 del 07/10/2021 è stato disposto il conferimento di incarico di collaborazione libero - professionale a n. 3 psicologi, fino alla data del 31/12/2021, in esecuzione al Protocollo sopra indicato, per lo svolgimento di attività professionale finalizzata appunto a potenziare il sostegno psicologico sul territorio regionale destinato al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie e a chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela dei minori, per prevenire e contenere l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delle Agenzie Formative e per rispondere adeguatamente ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID - 19;

Verificato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 156/A1413C/ del 03/02/2022 la Regione Piemonte ha disposto la prosecuzione delle attività previste dal progetto sopra indicato ed il relativo finanziamento fino a completo esaurimento delle risorse economiche stanziare, che per la A.S.L. V.C.O. ammontano complessivamente a Euro 40.263,16;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- con nota prot. n. 7723 del 4/02/2022 il Responsabile della S.O.S. Psicologia ha richiesto di conferire l'incarico di collaborazione libero – professionale, ex art. 7, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., agli stessi psicologi di cui alla precedente deliberazione n. 782 del 07/10/2021 (ad esclusione della Dott.ssa Anna MOSONI, nel frattempo assunta a tempo indeterminato presso questa Azienda), specificando, per ciascuno di essi, il numero di ore complessive di attività, come a fianco di ciascuno indicato:

Dott.ssa Manola VADALA' (n. 27/09/1972), per complessive 720 ore

Dott.ssa Federica CALANDRA (n. 04/06/1975), per complessive 280 ore;

Ritenuto pertanto di conferire ai succitati due psicologi, in possesso dei requisiti richiesti, incarico di collaborazione libero – professionale, ex art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., fino al 31/12/2022, per lo svolgimento di attività professionale finalizzata a potenziare il sostegno psicologico sul territorio regionale destinato al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie e a chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela dei minori, per prevenire e contenere l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delle Agenzie Formative e per rispondere adeguatamente ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID - 19, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso orario della collaborazione, stabilito in Euro 40 complessivi lordi;

Rilevato che nel caso di specie occorre soddisfare esigenze cui l'Azienda non può far fronte con personale in servizio e tale circostanza è stata preliminarmente accertata;

Visti l'art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il "*Regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo*" approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 27/02/2020, il D. L. n. 14/2020 e le relative Circolari della Regione Piemonte;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come formulati nel frontespizio del presente atto.

DELIBERA

- 1) **Di instaurare** con gli psicologi di seguito indicati, per le motivazioni esposte nelle premesse, un rapporto di collaborazione libero – professionale, fino al 31/12/2022, per lo svolgimento di attività professionale finalizzata alla realizzazione del progetto regionale volto a potenziare il sostegno psicologico sul territorio regionale destinato al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie e a chi esercita la responsabilità



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

genitoriale e/o la tutela dei minori, per prevenire e contenere l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delle Agenzie Formative e per rispondere adeguatamente ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID - 19, secondo le modalità precisate nello schema di contratto allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), in cui sono preventivamente determinati durata, oggetto e compenso orario della collaborazione, stabilito in Euro 40 complessivi lordi:

Dott.ssa Manola VADALA' (n. 27/09/1972), per complessive 720 ore

Dott.ssa Federica CALANDRA (n. 04/06/1975), per complessive 280 ore;

- 2) **di dare atto** che la spesa prevista di Euro 40.263,16 derivante dal presente atto è stata imputata al conto 3.10.04.94 del Conto Economico Esercizio 2022 - Impegno 122, sub 1 – ed è interamente finanziata mediante l'utilizzo dei fondi specificatamente a tal fine assegnati dalla Regione Piemonte, così come risulta dalla D.G.R. n. 35 - 4593 del 27/01/2022;
- 3) **di precisare** che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i rapporti di lavoro autonomo instaurati a seguito dell'adozione del presente atto, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità, con un termine di preavviso di quindici giorni;
- 4) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di acquisire le risorse in questione.



CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

Premesso che:

- Con deliberazione n. del è stato disposto il conferimento di incarico di collaborazione libero - professionale in esecuzione del Protocollo di Intesa tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Ordine degli Psicologi del Piemonte, finalizzato a potenziare il sostegno psicologico sul territorio regionale destinato al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie e a chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela dei minori, per prevenire e contenere l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delle Agenzie Formative e per rispondere adeguatamente ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID 19;
- l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo sopra richiamato, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Professionista tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, concettualmente e normativamente inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 e ss. codice civile;
- l'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c. d. "protetta", ossia prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco";
- il professionista, in esito a valutazione, è risultato soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto all'Azienda) nel rapporto economico qui disciplinato.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E

Dott. (di seguito denominato "Professionista"), nato a il e residente a , Via n. , P. IVA e C. F.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero - professionale di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. codice civile e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi artt. 3 e 6.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine Professionale degli Psicologi da rendersi a favore dell'A.S.L. VCO per lo svolgimento presso la S.O.S. Psicologia di attività finalizzate alla realizzazione del progetto regionale volto a potenziare il sostegno psicologico sul territorio regionale destinato al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie e a chi esercita la responsabilità genitoriale e/o la tutela dei minori, per prevenire e contenere l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delle Agenzie Formative e per rispondere adeguatamente ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID – 19.

Art. 3 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, né professionale né organizzativa, da parte dell'A.S.L. Al proposito, si stabilisce inderogabilmente quanto segue:

- è esclusa l'instaurazione di un rapporto d'impiego di natura subordinata;
- la prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Professionista, che non potrà avvalersi di sostituti;
- il Professionista svolgerà l'attività in autonomia e l'A.S.L. si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto da parte del Professionista;
- l'A.S.L. potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero - professionale del Professionista con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Professionista, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione;
- ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa anche al di fuori delle strutture aziendali dell'A.S.L. e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Filiberti Antonio, Responsabile S.O.S. Psicologia, che fungerà da



“Referente operativo”, ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto. Il Professionista non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale di cui sopra, rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali;

- la presenza del Professionista presso le strutture dell’A.S.L. e il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest’ultima non integrano un “inserimento” del Professionista nella organizzazione dell’A.S.L.; ciò in quanto il Professionista espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell’A.S.L. si configura, quindi, come condizione indispensabile per l’esecuzione del contratto da parte del Professionista, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Professionista non coordini la propria attività con l’organizzazione dell’A.S.L.;
- il Professionista dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata **dalla data di sottoscrizione** fino al 31/12/2022.

E’ fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all’altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di quindici giorni.

Nell’ipotesi di interruzione del rapporto, le parti concordano che si applichi comunque l’art. 2237 codice civile e non l’art. 2227 codice civile, in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione.

Art. 5 COMPENSO

L’A.S.L. si impegna a corrispondere al Professionista per l’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto un compenso massimo omnicomprendivo lordo di Euro 40,00 all’ora per il periodo previsto ed in corrispondenza dell’impegno orario contrattualmente pattuito **di un massimo** di n. ore complessive.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Professionista sia delle spese (generalì e speciali) da quest’ultimo sostenute per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del Professionista agli uffici competenti, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento (pena il ritardato pagamento dell’attività svolta), di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate correlata da attestazione da parte del “Referente operativo” individuato nel presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina



codicistica (artt. 2229 e ss. codice civile).

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente all'A.S.L. ogni comportamento del "Referente operativo" o di altri soggetti dell'A.S.L., che venga ad incidere, direttamente o indirettamente, sull'autonomia di cui all'art. 3.

Si richiama l'attenzione del Professionista sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Professionista viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Professionista è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Professionista autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Professionista per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Professionista le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Professionista è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Professionista inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

L'A.S.L. dà atto che tutti gli oneri assicurativi, compresi quelli per i rischi di infortunio sul lavoro, ivi inclusi anche quelli "in itinere", sono a carico del Professionista, il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. – colpa grave, nonché polizza personale infortuni/malattie professionali, in corso di validità, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità in caso di infortunio imputabile all'esecuzione delle attività previste nel presente contratto. Egli utilizzerà propri beni strumentali (pc portatile, automezzo, cellulare, ecc.) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali.

L'incarico implica incompatibilità con la sussistenza di lavoro dipendente, a tempo pieno, con altro Ente Pubblico o con privati o con altri incarichi di collaborazione professionale, a qualsiasi titolo ricoperti, che sommati al presente, comportino un impegno lavorativo complessivo superiore alle 38 ore settimanali, fatta salva la facoltà da parte di ogni singola



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Azienda, di rilasciare specifiche autorizzazioni.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.

Art. 8 BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott.

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**
